

COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO PER LA TENUTA
DELL'ALBO COMUNALE PER LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

- ART. 1 - FINALITA'
- ART. 2 - ISCRIZIONE ALL'ALBO
- ART. 3 - OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO
- ART. 4 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO
- ART. 5 - AGGIORNAMENTO DELL'ALBO
- ART. 6 - CONSULTAZIONE E PUBBLICITA' DELL'ALBO
- ART. 7 - MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina, per la parte non regolamentata dall'apposito regolamento sui diritti di partecipazione del cittadino, approvato con delibera di C.C. n. 3 del 22.1.1998, esecutiva, registrata al CO.RE.CO. al n. 88/98, la tenuta dell'Albo Comunale per le libere forme associative, secondo il disposto dell'art. 17 dello Statuto del Comune di Due Carrare.

ART. 2 - ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Hanno diritto di essere iscritti all'Albo comunale per le libere forme associative, tutte le Associazioni liberamente costituite aventi sede ed operanti nel territorio del Comune di Due Carrare, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca le modalità di elezione alle cariche sociali e di tenuta degli atti contabili. Non rientrano in ogni caso nel campo di applicazione del presente regolamento i partiti politici, nonché i movimenti e le aggregazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative.
2. L'Albo prevede una articolazione interna nelle seguenti sezioni tematiche:
 - attività di solidarietà sociale;
 - impegno civile, tutela e promozione diritti umani;
 - educazione e attività culturali;
 - tutela ambiente;
 - attività ricreative e sportive;
3. L'Albo ha validità annuale coincidente con l'anno solare. Le nuove associazioni devono presentare la domanda di iscrizione all'albo, entro il mese di dicembre; tale domanda si intende per l'iscrizione all'albo dell'anno successivo. Le domande pervenute nel corso dell'anno e prima del mese di dicembre, saranno comunque tenute valide per l'iscrizione nell'anno successivo.
4. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata al Sindaco, compilando l'apposito modulo (già approvato con delibera di C.C. n. 3 del 22.1.1998), contenente le fondamentali informazioni sulla realtà associativa. Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegato l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Associazione. In fase di prima applicazione dell'Albo, saranno ritenute valide le domande già presentate al Comune, purché corredate dalla prescritta documentazione.
5. Il Responsabile del Servizio Socio - Culturale provvede all'istruttoria delle domande e a richiedere eventuali documenti mancanti. L'Associazione dovrà provvedere a rispondere entro 30 giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione, pena la decadenza della domanda.
6. Entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 4, il Sindaco comunica all'Associazione interessata l'iscrizione nell'Albo oppure il motivato provvedimento di

diniego dell'iscrizione.

Decorso tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'Associazione si intende iscritta.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO

1. Le associazioni, una volta iscritte all'Albo dovranno:
 - a - Inviare le eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e delle cariche sociali entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
 - b - Annualmente, ed entro il mese di ottobre, comunicare, i programmi relativi alle attività che intendono realizzare nell'anno successivo;

ART. 4 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. La cancellazione dall'Albo avviene:
 - per perdita dei requisiti per l'iscrizione;
 - per mancata presentazione dei programmi di cui al precedente art. 3 comma 1 lettera b), per due anni consecutivi;
 - per completa mancata realizzazione dei programmi comunicati, senza una valida motivazione, per due anni consecutivi;
 - su richiesta dell'Associazione.
2. La cancellazione viene disposta dal Sindaco con provvedimento motivato.
3. I motivi del provvedimento vengono comunicati all'Associazione interessata che può controdedurre entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione.

ART. 5 - AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1. L'Albo va aggiornato annualmente entro il 31 marzo con delibera di Giunta Comunale.

ART. 6 - CONSULTAZIONE E PUBBLICITA' DELL'ALBO

1. L'Albo ed ogni suo aggiornamento vengono pubblicati all'Albo Pretorio per 30 giorni e depositati presso la Segreteria a disposizione dei cittadini che possono prenderne visione in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, secondo le modalità del vigente regolamento comunale per l'accesso ai documenti.
2. Copia dell'albo può essere rilasciata, su richiesta, a soggetti privati e pubblici, nel rispetto e con le modalità dell'apposito regolamento per l'accesso ai documenti.

ART. 7 - MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento potrà essere modificato dal Consiglio Comunale.

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, dopo favorevole esame del Comitato Regionale di Controllo, verrà ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il presente regolamento è stato approvato con delibera di C.C. n. 59 del 25.7.2000

pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/7/00 al 12/8/00

Inviata al CO.RE.CO. in data 28/7/00 prot. 5635
dallo stesso assunta al prot. n. 8635 in data 31/7/00

Divenuto esecutivo al CO.RE.CO. in data 31 AGO. 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mariano Dr. Sergio



Ripubblicato all'Albo Pretorio
dal - 5 SET. 2000 al 20 SET. 2000

ENTRATO IN VIGORE IL 21 SET. 2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
Mariano Dr. Sergio

